



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Provincia di L'Aquila

Ordinanza Sindacale 16 del 10-08-2026

Registro generale n. 18 del 10-08-2026

OGGETTO: DIVIETO DI PRELIEVO E CONSUMO ACQUA PER USO IMPROPRIO.

Il Giorno Dieci Agosto Duemilaventisei

IL SINDACO

CONSIDERATA la particolare criticità connessa alla carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi ed in particolar modo in condizioni meteo con temperature eccezionali e calura opprimente;

ATTESA la segnalazione di Saca Spa in data 26 Giugno 2026 prot. n. 3561, quale gestore del servizio idrico integrato del nostro territorio comunale, che negli ultimi giorni ha registrato dei consumi di acqua potabile anomali ed ingiustificati determinato essenzialmente da un uso improprio dell'acqua potabile, a seguito di constatazione dell'utilizzo del bene primario per annaffiare piante e giardini

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento del prelievo della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dell'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D.lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 e l'art. 7 bis, comma n. 1 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio"

ORDINA

su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla data odierna e fino al 30 settembre 2026

IL DIVIETO

di prelievo e consumo di acqua derivata da pubblico acquedotto per:

- l'irrigazione annaffiatura di orti, giardini e prati; limitatamente alle piante da balcone e da cortile, se proprio indispensabile, farlo la notte (23-5)
- irrigazione dei campi
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati
- il lavaggio di autovetture e simili anche da fontane pubbliche; il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
- per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale

Sono esclusi, altresì dal presente provvedimento gli innaffiamenti dei parchi e giardini di uso pubblico.

INVITA

Altresì l'utenza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi, evidenziando allo stesso tempo che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini.

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 euro e i 500 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo e dei siti dove tali inadempienze saranno riscontrate. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii., si applica quanto precisato in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Comunale, cartaceo e on line, sul sito web del Comune e di renderla nota anche tramite i tradizionali canali di divulgazione locale; inviare la presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Villetta Barrea, al Servizio di Sorveglianza del Parco Nazionale e alla Polizia Municipale ed infine alla Saca Spa.

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar l'Aquila entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tramite il Presidente della Regione Abruzzo entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO
GIUSEPPE ROSSI